

degli appartenenti all'ordinamento dei *ministeria* fra i servi: basti per questo il fatto che essi hanno il loro giudizio dinnanzi al Re.

C'è perciò da fare una riserva sulla tendenza del Carli a disgiungere il problema giuridico da quello economico, dato che appunto questa voluta separazione dei due criterii, può indurre a tralasciare elementi di tanta importanza, per definire esattamente il carattere degli istituti pavesi.

Con ciò non intendo però dire che abbia torto il Carli quando osserva che molte volte gl'istituti giuridici rimangono, anche quando il loro contenuto sostanziale è venuto meno. La questione sta nel vedere se, pur attraverso a tali mutamenti, la figura giuridica del rapporto riesca a mantenere un proprio vigore, così da esercitare un notevole influsso sul definitivo atteggiarsi del rapporto stesso.

Questa distinzione fra scopo economico e figura giuridica anima tutta la trattazione che fa del problema un altro recente scrittore, cioè il Mickwitz, che ha dedicato un volume alle funzioni di cartello delle arti o Zünfte ⁽²⁵⁾. Il Mickwitz ha fatta un'amplissima disamina delle fonti che possono servire in tutta l'Europa occidentale e centrale ad illustrare il problema dell'origine delle arti: perciò qui troviamo discussi così i documenti tedeschi, come gl'italiani, gl'inglesi come i francesi. Egli inoltre discute anche le opinioni principali espresse dai varii autori che hanno

(25) G. MICKWITZ, *Die Kartellfunktionen der Zünfte und ihre Bedeutung bei der Entstehung des Zunftwesens*, Helsingfors-Leipzig 1936.